

Allegato A

Modifiche all'Allegato 1 della DGR n. XI/7771 del 28 dicembre 2022

Allegato 1 - DISCIPLINA DELLA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO

(in grassetto corsivo il testo modificato)

1.2 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo operativo del CCV ed ha durata triennale.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri, eletti tra i Delegati CCV appartenenti ai soggetti del VOPC operativi, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente, al momento della convocazione dell'Assemblea; il numero dei consiglieri è variabile, in proporzione al numero di soggetti del VOPC iscritti alla rispettiva sezione provinciale, secondo il seguente schema:

- fino a 50 soggetti del VOPC iscritti: **da 4** a 7 membri;
- fino a 100 soggetti del VOPC iscritti: **da 5** a 9 membri;
- oltre 100 soggetti del VOPC iscritti: **da 6** a 11 membri.

Hanno diritto ad essere eletti nel Consiglio Direttivo i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

La procedura per le elezioni deve essere avviata, mediante convocazione dell'Assemblea, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente, che resterà in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, in occasione della seduta di insediamento, elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti:

- un Presidente, che:
 - detiene il potere di firma degli atti propri del CCV;
 - rappresenta tutto il VOPC della propria Provincia/Città Metropolitana;
 - garantisce il corretto funzionamento del CCV e degli organi che lo compongono;
 - convoca le Assemblee ordinarie;
 - convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
- un Vicepresidente, che affianca il Presidente o, in caso di suo impedimento, lo sostituisce nello svolgimento dei propri compiti;
- un Segretario, che si occupa della gestione degli aspetti amministrativi intercorrenti tra il CCV, i soggetti del VOPC e gli enti ed ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle sedute assembleari.

Il risultato delle elezioni e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario vengono comunicati agli enti competenti per la conseguente presa d'atto.

Il Consiglio Direttivo, al fine di meglio adattarsi alle esigenze dei diversi territori, può dotarsi di una struttura organizzativa ed essere affiancato da gruppi di lavoro o staff, definiti liberamente a livello provinciale.

Tutte le votazioni del Consiglio Direttivo relative all'attività del CCV avvengono obbligatoriamente in forma palese.

Le decisioni assunte dal Consiglio direttivo, ed anche le votazioni, sono valide solo se è presente la maggioranza semplice dei componenti.

Le votazioni del Consiglio Direttivo relative alle persone devono avvenire in forma segreta, salvo accordo unanime del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in una sede messa a disposizione dagli enti, oppure in altra sede autonomamente individuata e, di norma, è convocato con cadenza mensile dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche con la modalità del video collegamento che consenta di individuare con certezza i partecipanti.

La convocazione, comunicata almeno sette giorni prima della seduta o, in caso di particolare urgenza, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.

La Provincia/Città Metropolitana, di intesa con il Consiglio Direttivo del relativo CCV, può convocare riunioni periodiche per concordare e condividere iniziative e proposte sul territorio di riferimento per l'espletamento delle attività di competenza.

La Regione convoca, almeno una volta l'anno, un'assemblea dei presidenti dei CCV, per la definizione delle linee di indirizzo comuni e lo scambio di proposte, idee e osservazioni.

1.3 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La sostituzione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo può avvenire nei seguenti casi:

- dimissioni o decesso;
- approvazione di una mozione di sfiducia, votata a maggioranza dall'Assemblea, per:
 - motivazioni sottoscritte dalla maggioranza dei Delegati CCV;
 - assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ogni provvedimento di sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo viene comunicato agli enti competenti.

Nel caso in cui le dimissioni, il decesso o la mozione di sfiducia dovessero riguardare il Presidente, il Vicepresidente o il Segretario, il Consiglio Direttivo, dopo la sostituzione di tale membro, procede con il rinnovo delle cariche, dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea e agli enti competenti.

La mozione di sfiducia del Consiglio Direttivo, di uno o più dei suoi membri, viene discussa nell'Assemblea, mediante contraddittorio tra le parti in causa, a cui segue la votazione, a scrutinio segreto, della mozione.

L'approvazione della mozione comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Nei casi di dimissione/decesso/decadenza dalla carica di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo procede con la sostituzione dello stesso, secondo la graduatoria dei primi non eletti.

In caso di sfiducia dell'intero Consiglio Direttivo, **o di decadenza dello stesso**, vengono indette, dalla Provincia/Città Metropolitana di riferimento, nuove elezioni, da svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia.

1.5 COSTITUZIONE IN ASSOCIAZIONE

Il CCV, al fine di svolgere attività operative di coordinamento del VOPC può **costituire una** associazione, anche in forma riconosciuta, ai sensi dell'art. 23, c. 6 della Legge di PC.

La volontà di **costituire una** associazione è approvata dall'Assemblea mediante specifica deliberazione, che incarica il Consiglio Direttivo di avviare le procedure di costituzione. Lo statuto dell'Associazione deve essere coerente con le presenti disposizioni, fermo restando quanto disposto dal DLgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Qualora il CCV costituisca **una** associazione, quest'ultima partecipa alle Assemblee del CCV senza diritto di voto, ivi compresa l'Assemblea Elettorale.

I CCV trasmettono alla provincia o alla Città metropolitana di rispettiva competenza territoriale e alla Regione copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché eventuali relative modifiche, riferiti all'associazione che è stata costituita.

**Allegato 2 - LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE.
MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CCV NEL COMITATO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE**

(in grassetto corsivo il testo modificato)

9. COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE IN ASSOCIAZIONE

Il CRVOPC, al fine di svolgere attività operative di coordinamento del VOPC, può ***costituire una*** in associazione, anche in forma riconosciuta, ai sensi dell'art. 23, c.6 della Legge di PC.

La volontà di ***costituire una*** associazione è definita dall'Assemblea del CRVOPC mediante specifica deliberazione, che incarica l'Organismo Direttivo ristretto di avviare le procedure di costituzione. Lo statuto dell'Associazione CRVOPC deve essere coerente con le presenti linee guida, fermo restando quanto disposto dal DLgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Il CRVOPC trasmette a Regione copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché eventuali relative modifiche, riferiti all'associazione che è stata costituita.